

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO VERDICCHIO

Seduta del 10/02/2026

FATTO

Il ricorrente espone di essere cointestatario, unitamente alla ex-coniuge, di un mutuo ipotecario destinato all'acquisto di un immobile di proprietà esclusiva di quest'ultima.

A seguito della sua separazione dalla moglie, egli richiedeva alla banca di sospendere l'addebito delle rate sul conto corrente a lui intestato e di esigere il pagamento nei confronti dell'altra mutuataria (la ex-coniuge). La banca dava seguito alla richiesta, ma nel marzo 2025, senza alcun preavviso, addebitava al ricorrente l'importo di euro 14.712,36.

Insoddisfatto dei riscontri forniti dall'intermediario in sede di interlocuzione antecedente al ricorso, chiede il rimborso della suddetta somma, oltre agli interessi legali.

L'intermediario non contesta i dati di fatto esposti dal ricorrente, ma rileva che le rate mensili del mutuo in questione non sono state rimborsate a partire dal mese di febbraio 2023. In data 28/08/2024, pertanto, la Banca ha inviato ai mutuatari una intimazione di pagamento della somma di euro 10.803,14, corrispondente all'importo di n. 18 rate scadute e non pagate (dall'01/02/2023 fino all'01/08/2024), oltre ai relativi interessi di mora.

Persistendo l'inadempimento, in data 31/03/2025 è stata effettuata la compensazione delle rate scadute a decorrere dall'01/02/2023 con il saldo del conto corrente intestato al ricorrente, per un importo complessivo di euro 14.712,36. Della compensazione è stata data tempestiva informazione scritta al ricorrente, con comunicazione datata 31/03/2025.

Ciò posto, l'intermediario eccepisce che la compensazione attuata nel caso di specie deve inquadrarsi nell'ipotesi della compensazione legale di cui agli articoli 1243 e 1853 c.c., ricorrendo i presupposti

della certezza, liquidità ed esigibilità dei reciproci crediti. Aggiunge l'intermediario che tale compensazione è altresì autorizzata dall'art. 5 del contratto di conto corrente.

Il carattere legale della compensazione – sostiene, in definitiva, l'intermediario – ha consentito alla banca di non dover chiedere autorizzazione ai clienti prima di procedere alla compensazione, che è stata, comunque, tempestivamente comunicata.

Ciò posto, conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Premesso quanto precede, va rilevato che l'intermediario ha eccepito di aver effettuato una compensazione legale tra i crediti reciprocamente vantati dalle parti, ricorrendo i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità previsti dalle norme di legge (articoli 1243 e 1853 c.c.). Ha altresì addotto che, in ogni caso, lo stesso contratto di conto corrente stabiliva, all'art. 5, il diritto della banca di procedere alla compensazione in ipotesi come quella oggetto d'esame.

Il Collegio ritiene di doversi uniformare alla più recente decisione in materia – la n. 2438 del 2021 – del Collegio di Coordinamento, che – sebbene in relazione all'ipotesi di compensazione tra saldi di più rapporti di conto corrente, ma esprimendo una soluzione senz'altro estensibile anche al caso di specie – ha statuito i due seguenti chiari principi: 1) qualora i titolari di un conto corrente bancario abbiano manifestato la loro contrarietà alla compensazione legale di un loro debito con il saldo attivo di tale conto, tale compensazione non può operare; 2) la clausola contrattuale, secondo cui il debito dei correntisti nei confronti della banca può essere compensato con il saldo attivo del loro conto corrente, è abusiva nei confronti dei consumatori e pertanto nulla, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, 1° comma, e 36 cod. cons.

Alla luce di questa chiara statuizione, il Collegio ritiene che, ferme restando le azioni spettanti all'intermediario nei confronti del ricorrente quale debitore solidale (con la ex-coniuge) dell'obbligazione di restituzione derivante dal mutuo in questione, la Banca non potesse “forzosamente” operare la compensazione posta in essere.

Visto quanto precede, deve, dunque, essere riconosciuto l'obbligo dell'intermediario di restituire al ricorrente la somma addebitatagli a titolo di compensazione, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data dell'addebito.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla retrocessione degli importi nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE